

Sarà egualmente pagato il Nolo anche delle Mercanzie; che il Capitano fosse stato costretto di vendere per vetovagliare, o acconciare, o per altre indispensabili necessità del Bastimento, come all' Articolo 46.º del Titolo Capitani; purchè però ne sia tenuto conto il più esatto, e della quantità, e del valore al prezzo, che corresse nel Luogo del loro discarico.

Succedendo una qualche interdizione di Commercio per ordine Pubblico, i Contratti di Noleggio de' Bastimenti destinati per i Luoghi interdetti, ma non per anche partiti, non avranno effetto; e soltanto faranno tenuti li Noleggiatori di pagare al Bastimento le spese, tanto del Carico, che dello Scarico delle Merci, che vi fossero state di già introdotte.

Ma se il Naviglio fosse di già in cammino, e fosse obbligato per una tal interdizione di tornar addietro con il suo Carico, il Noleggiatore non potrà esser obbligato, che a pagare il solo Nolo di Andata, ancorchè il Naviglio fosse stato noleggiato d' Andata, e Ritorno.